



COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA

(Provincia di Modena)

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA

Approvato con delib. cons. com. n. 78 del 15/05/2005;
Modificato con delib. cons. com. n. 177 del 22/11/2006;
Modificato con delib. cons. com. n. 78 del 11/06/2007;
Modificato con delib. cons. com. n. 268 del 29/12/2010;
Modificato con delib. cons. com. n. 140 del 13/11/2013;
Modificato con delib. cons. com. n. 32 del 08/04/2019

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA

ARTICOLO 1 - Finalità del regolamento	pag. 3
ARTICOLO 2 - Funzioni di Polizia Urbana	pag. 3
ARTICOLO 3 - Accertamento delle violazioni	pag. 3
ARTICOLO 4 - Importi delle sanzioni amministrative pecuniarie	pag. 3
ARTICOLO 5 - Spazi ed aree pubbliche	pag. 3
ARTICOLO 6 - Luminarie	pag. 4
ARTICOLO 7 - Addobbi e festoni senza fini pubblicitari	pag. 4
ARTICOLO 8 - Atti vietati su suolo pubblico	pag. 5
ARTICOLO 9 - Marciapiedi e portici	pag. 6
ARTICOLO 10- Manutenzione degli edifici e delle aree	pag. 7
ARTICOLO 11- Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri	pag. 8
ARTICOLO 12- Patrimonio pubblico e arredo urbano	pag. 8
ARTICOLO 13- Nettezza del suolo e dell'abitato	pag. 8
ARTICOLO 14- Sgombero neve	pag. 9
ARTICOLO 15- Rami e siepi	pag. 9
ARTICOLO 16- Campo visivo libero entro il centro abitato	pag. 9
ARTICOLO 17- Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci	pag. 10
ARTICOLO 18- Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi ed esercizi commerciali	pag. 10
ARTICOLO 19- Esposizione di panni e tappeti	pag. 10
ARTICOLO 20- Ripari ai pozzi, cisterne e simili	pag. 10
ARTICOLO 21- Oggetti mobili	pag. 10
ARTICOLO 22- Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all'aperto	pag. 11
ARTICOLO 23- Accensioni di fuochi	pag. 11
ARTICOLO 24- Utilizzo di strumenti musicali e attività ludiche rumorose, compresi spettacoli viaggianti e circhi non inseriti in manifestazioni temporanee	pag. 12
ARTICOLO 25 - Attività rumorose	pag. 12
ARTICOLO 26 - Biliardini, flipper e giochi all'esterno dei locali	pag. 13
ARTICOLO 26 bis - Aeromodelli e droni	pag. 13
ARTICOLO 27 - Uso dei dispositivi antifurto	pag. 13
ARTICOLO 28 - Uso di strumenti rumorosi per allontanare i volatili	pag. 14
ARTICOLO 29 - Uso di macchine da giardino e altoparlanti su veicoli	pag. 14
ARTICOLO 30 - Animali di affezione	pag. 14
ARTICOLO 31 - Custodia e tutela degli animali	pag. 14
ARTICOLO 32 - Cani	pag. 15
ARTICOLO 33 - Detenzione di animali da reddito o autoconsumo all'interno del centro abitato	pag. 15
ARTICOLO 34 - Erboristerie - Vendita con consumo immediato negli esercizi di vicinato e nelle attività artigianali	pag. 15
ARTICOLO 35 - Vendita con consumo immediato negli esercizi di vicinato e nelle attività artigianali	pag. 16
ARTICOLO 36 - Attività miste	pag. 16
ARTICOLO 37 - Attività di vendita in forma itinerante - modalità di svolgimento	pag. 16
ARTICOLO 38 - Occupazioni per esposizione di merci	pag. 17
ARTICOLO 39 - Occupazione di suolo pubblico all'esterno di pubblici esercizi e delle attività artigianali alimentari	pag. 18
ARTICOLO 40 - Inseadimento di attività economiche, commerciali e/o produttive	pag. 19
ARTICOLO 41 - Targhetta dell'amministratore di condominio	pag. 19
ARTICOLO 42 - Definizione di verde pubblico	pag. 20
ARTICOLO 43 - Veicoli a motore e rimorchi	pag. 20
ARTICOLO 44 - Velocipedi e pattini a rotelle, monopattini, acceleratori di andatura e "personal transporter"	pag. 20
ARTICOLO 45 - Raccolte di materiali, vendite di beneficenza e raccolta fondi - commercio su aree pubbliche in forma itinerante	pag. 21
ARTICOLO 46 - Accattonaggio	pag. 21
ARTICOLO 47 - Artisti di strada	pag. 22
ARTICOLO 48 - Operatori del proprio ingegno	pag. 22
ARTICOLO 49 - Divieto di campeggio libero	pag. 23
ARTICOLO 50 - Bagni	pag. 23
ARTICOLO 50 bis -	pag. 24
ARTICOLO 51 - Pubblicità effettuata mediante la sosta dei veicoli	pag. 24
ARTICOLO 52 - Contrassegni del Comune	pag. 25
ARTICOLO 53 - Sanzioni amministrative	pag. 25
ARTICOLO 54 - Abrogazioni di norme	pag. 25
ARTICOLO 55 - Entrata in vigore	pag. 26
ARTICOLO 56 - Norma finale	pag. 26

ARTICOLO 1

Finalità del Regolamento

1. Il Regolamento di Polizia Urbana, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto della Città, disciplina, comportamenti ed attività (comunque influenti sulla vita della comunità cittadina) al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.
2. Il presente Regolamento è efficace in tutti gli spazi ed aree pubbliche nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio o comunque applicabile.
3. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

ARTICOLO 2

Funzioni di Polizia Urbana

1. Le funzioni amministrative di polizia urbana concernono le attività di polizia amministrativa che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale che non sono proprie dell'Autorità dello Stato ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e del D. Lgs. n. 112/98.

ARTICOLO 3

Accertamento delle violazioni

1. La vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata al Corpo di Polizia Locale, agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria e ai dipendenti dell'Amministrazione Comunale operanti nei Servizi Ambientali e Tecnici appositamente delegati dal Sindaco secondo le modalità previste dal vigente ordinamento.
2. L'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla legge 24.11.1981 n° 689 e successive modifiche.
3. Il Sindaco può adottare specifiche Ordinanze per garantire il rispetto delle norme di cui al Regolamento, secondo le procedure delineate dagli artt. 17 e 18 della L. 689/81.

ARTICOLO 4

Importi delle sanzioni amministrative pecuniarie

1. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste, potranno essere aggiornate con Deliberazione della Giunta Comunale.

TITOLO 2: SPAZI ED AREE PUBBLICHE

ARTICOLO 5

Spazi ed aree pubbliche

1. Deve essere consentita l'accessibilità e la libera fruibilità degli spazi pubblici di cui al comma 2 dell'art. 1 del Regolamento, da parte di tutta la collettività;
2. Sono, pertanto, vietati lo stazionamento o l'occupazione di spazi di cui sopra, ovvero gli atti o le attività o i comportamenti che si pongono in contrasto con l'indicata finalità;
3. Sono vietati inoltre i comportamenti che possano creare pericolo a sé stessi o altri sulle aree o edifici di cui al comma 1;
4. La violazione di cui ai commi precedenti comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività.

Individuazione aree urbane di cui all' Art. 9 della L. n 48/2017

5. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal comma 3 dell'art. 9 del D.L. n. 14/2017 convertito, con modificazioni, in Legge n. 48/2017, si individuano le aree urbane alle quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo stesso:

- le aree adiacenti i plessi scolastici di ogni ordine e grado, nonché le loro pertinenze entro un raggio di 100 metri;

- l'area adiacente il Palazzo del Museo;
- l'area compresa tra le seguenti vie del Capoluogo a nord e sud di C.so Martiri: Via Vittorio Veneto fino al confine con la linea ferroviaria, Via Verdi, Via Circondaria Nord, Via Alighieri, Via Costa, P.le Gramsci, Via Prampolini, Via Turati, Via Circondaria Sud, Via Magenta, Via Risorgimento e strade limitrofe;
- P.le Cavalieri di Vittorio Veneto;
- Via Cartiera;
- P.le Vittime del Terrorismo;
- Parco Ca' Ranuzza;
- Parco della Stella del Forte Urbano (La Stalla);
- Area sosta piscina comunale, sue pertinenze e aree limitrofe;
- Tutte le aree cimiteriali presenti sul territorio comunale;
- Tutte le aree antistanti agli Istituti di culto di ogni religione;
- Area di pertinenza e limitrofa alla Casa della Salute;
- Aree di sosta limitrofe a via Nino Bixio;

6. La violazione del disposto normativo di cui sopra comporta la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 100,00 a € 300,00. Contestualmente all'accertamento della condotta illecita, al trasgressore viene ordinato, nelle forme e con le modalità di cui all'articolo 10 del D.L. n. 14/2017 convertito, con modificazioni, in Legge n. 48/2017, l'allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto (DASPO URBANO).

ARTICOLO 6

Luminarie

1. Non è soggetta a preventiva autorizzazione del Comune, ma a semplice comunicazione scritta da presentarsi al Settore competente almeno 30 giorni prima dell'inizio della iniziativa e comunque dopo aver ottenuto il prescritto nulla osta dall'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, la collocazione di luminarie lungo le strade cittadine, sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività e comunque privi di qualsiasi riferimento pubblicitario. Assieme alla comunicazione di cui sopra, dovrà presentare copia di polizza per specifica copertura assicurativa per eventuali danni.
2. Negli allestimenti possono essere utilizzati come supporti gli alberi, i pali di sostegno pubblici, le strutture comunali dell'illuminazione pubblica e le colonne dei portici, a condizione che gli stessi non vengano danneggiati e che non si creino situazioni di precarietà.
3. Le luminarie, poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a m 5,50 dal suolo, se sovrastano parte della strada destinata al transito di veicoli, e a m 3,50 se sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedisti.
4. Chiunque sia incaricato di eseguire i lavori è tenuto a presentare al Comune, prima di effettuare qualsiasi opera, una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato, abilitato all'installazione di impianti elettrici, che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza CEI.
5. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti indicati nei commi precedenti.
6. Le violazioni di cui ai precedenti commi 1), 2), 3) e 4) comportano una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 600,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

ARTICOLO 7

Addobbi e festoni senza fini pubblicitari

1. Previo consenso della proprietà non è richiesta alcuna autorizzazione per collocare nelle strade o piazze e sulle facciate degli edifici addobbi, stendardi e festoni, privi di messaggi pubblicitari, in occasione di cerimonie religiose e civili per tutta la loro durata, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dai commi 2) e 3) del precedente articolo;

2. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che ne effettuano il montaggio.

ARTICOLO 8

Atti vietati su suolo pubblico

1. Sul suolo pubblico è vietato:

- a) Lavare i veicoli, cose e animali;
- b) Eseguire giochi che possano creare disturbo alla viabilità, danno o molestia alle persone o animali, o comunque deteriorare immobili o cose. Rientrano fra questi l'utilizzo di bombolette spray di qualsiasi genere, inchiostro simpatico, farina e simili; in occasione di manifestazioni pubbliche, quali il Carnevale, è vietata la vendita su aree pubbliche o private di bombolette spray che rilascino schiuma, rimanendo consentita la vendita di bombolette che rilascino prodotti a "filo continuo" tipo "stelle filanti";
- c) Scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private;
- d) Gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere;
- e) Bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche e nelle fontane pubbliche, o utilizzarle per il lavaggio di cose e/o animali;
- f) Bivaccare o sdraiarsi nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sulle panchine, sui monumenti, sotto i portici e i fornicci, ovvero ostruire le soglie di ingresso;
- g) compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti contrari alla nettezza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disagio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati e circolare per le vie cittadine, sostare nei luoghi ed esercizi pubblici e viaggiare sui mezzi pubblici a torso nudo;
- h) accendere fuochi o gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico;
- i) depositare ovvero collocare in tutti gli spazi ed aree pubbliche nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio, senza preventiva concessione di suolo pubblico, opuscoli, pieghevoli informativi o pubblicitari, riviste, giornali, stampe ai fini della distribuzione gratuita con modalità self service; nel caso in cui non sia possibile individuare l'autore della violazione, risponderà in solido il soggetto beneficiario della pubblicità ovvero il legale rappresentante della Società redattrice;
- l) alterare e danneggiare in qualsiasi modo e per qualsiasi ragione il suolo, il manto erboso, le piante, gli arbusti o qualsiasi piantagione delle aree destinate a verde pubblico;
- m) schiamazzare o disturbare la pubblica quiete con grida e/o rumori di ogni genere;
- n) utilizzare strumenti sonori o musicali ad alto volume e comunque dopo le ore 22:00;
- o) scavalcare recinzioni, transenne o quant'altro collocato a protezione delle strutture esistenti all'interno delle aree adibite a verde di servizio o verde ad evoluzione naturale o altre transennature, anche temporanee a delimitazione di strutture per pubbliche iniziative/manifestazioni;
- p) Calpestare o danneggiare le aree verdi coltivate.

2. E' altresì vietato introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per compiere atti contrari alla nettezza e al decoro dei luoghi.

3. Le violazioni di cui al comma 1, punti f), g), comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e la cessazione del comportamento illecito.

4. Le altre violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione del comportamento illecito.

5. E' vietato su aree pubbliche o soggette a uso pubblico consumare o tenere a scopo di consumo immediato ogni tipo di bevanda alcolica in contenitori di ogni genere. Il divieto non si applica per le consumazioni effettuate all'interno di pubblici esercizi, (nelle aree concesse per il plateatico ai pubblici esercizi nonché nelle aree immediatamente adiacenti, durante l'orario di apertura) e nell'ambito di manifestazioni pubbliche nelle aree ove sia concessa l'occupazione di suolo pubblico e sia prevista la somministrazione o la vendita di bevande nell'ambito dell'iniziativa stessa. Fatto

salvo quanto previsto dal Codice Penale, è vietato in ogni caso arrecare disturbo alla quiete pubblica in conseguenza o contestualmente al consumo di bevande alcoliche;

6. La violazione di cui al comma 5. comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 77,00 a € 462,00 e la cessazione della condotta oltre all'obbligo di smaltire il relativo materiale alcolico secondo le indicazioni fornite dall'organo accertatore;

Vendita per asporto di bevande in contenitore di vetro e lattine limitazioni e divieti durante le manifestazioni pubbliche

7. Durante le manifestazioni pubbliche che si svolgono nel capoluogo e nella frazione di Piumazzo che prevedono un'importante affluenza di partecipanti, su valutazione ed indicazione del Sindaco e della Giunta Comunale in sede di approvazione della manifestazione, al fine di garantire la sicurezza dell'abitato, l'incolumità pubblica e l'igiene del suolo:

a) è sempre vietata agli esercenti di attività artigianali del settore alimentare, circoli o altri punti di ristoro la vendita per asporto di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro e lattine, fatto salvo il consumo sul posto unitamente ad alimenti;

b) dalle ore 22:00 alle ore 07:00 del giorno successivo è vietato, a tutti gli esercenti attività diverse da quelle precedenti, vendere per asporto o consumo sul posto bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro o lattine;

8. Salvo violazioni di altre norme legislative o regolamentari, chi viola le disposizioni di cui al precedente comma è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 77,00 a € 462,00.

Interventi per contrastare l'abuso di alcol da parte di minorenni

9. Fermo quanto previsto dall'art. 14-ter, commi 1 e 2 Legge 30 marzo 2001, n. 125 (come modificato da D.L. 158/2012 e successive modifiche e integrazioni), salvo che il fatto non costituisca reato, in luogo pubblico o soggetto ad uso pubblico, è vietata la cessione, anche a titolo gratuito, di bevande alcoliche, anche diluite, di qualsiasi gradazione ai minori di anni 16. Tale divieto si estende a tutte le miscele di bevande contenenti alcolici anche in quantità limitata o diluita;

10. E' fatto obbligo agli esercenti attività commerciali di qualsiasi genere e natura di informare l'utenza dei divieti di somministrazione, vendita e cessione di alcolici ai minorenni attraverso l'apposizione di avvisi o cartelli informativi apposti all'ingresso degli esercizi. Negli esercizi divisi in reparti l'avviso o il cartello dovranno essere esposti anche nell'area destinata alla vendita delle bevande alcoliche;

11. La violazione di cui al comma 9. comporta una sanzione amministrativa prevista per legge da € 77,00 a € 462,00 e l'obbligo della cessazione dell'attività da effettuarsi mediante lo smaltimento, secondo le indicazioni fornite dall'organo accertatore, delle bevande alcoliche somministrate, vendute o cedute;

12. La violazione di cui al comma 10 comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 300,00.

TITOLO 3: NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

ARTICOLO 9

Marciapiedi e portici

1. Non si possono percorrere portici con qualsiasi tipo di veicolo, anche a trazione animale, ad eccezione dei mezzi di pulizia, dei mezzi destinati al trasporto dei bambini e delle persone aventi capacità di deambulazione sensibilmente ridotta.

2. Fatto salvo quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti, le pavimentazioni dei portici e dei marciapiedi sono costruite dai proprietari degli edifici di cui fanno parte o dall'Amministrazione Comunale. I proprietari degli edifici hanno l'obbligo di effettuare la manutenzione dei portici e dei marciapiedi, di loro proprietà, compresi quelli prospicienti le strade.

3. Le violazioni di cui sopra comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

ARTICOLO 10

Manutenzione degli edifici e delle aree

1. I proprietari degli edifici o comunque i titolari di un titolo reale di godimento del bene, sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi e delle tende esterne; altresì gli stessi devono effettuare le manutenzioni di coperture, cornicioni, rivestimenti, ecc., al fine di garantire la sicurezza dell'immobile. Hanno inoltre l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco e al rifacimento della tinteggiatura dei rispettivi edifici ogni volta ne sia riconosciuta la necessità dall'Autorità comunale;

2. I proprietari o i locatari o i concessionari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici;

3. I proprietari devono mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana;

4. Le acque piovane che sciolano dai tetti devono essere convogliate, a mezzo di gronde debitamente installate, lungo i muri degli edifici sino al piano terra ed essere incanalate nella apposita fognatura. Gli eventuali guasti dovranno essere riparati dal proprietario;

5. I proprietari o, se ricorre il caso, i locatari o gli utilizzatori di edifici hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e spurgo di fosse biologiche, latrine, pozzi neri, ecc.;

6. I proprietari e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su coperture di canali e pubbliche fognature, anche se intercluse in cavedi posti nel centro storico, devono mantenerle sgombre da rifiuti o materiali di ogni genere;

7. Gli utilizzatori o, comunque i soggetti aventi la materiale disponibilità e uso del bene, devono provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree cortilive, giardini privati e condominiali, e comunque di tutte le aree di cui abbiano disponibilità, limitatamente a quelle visibili da spazi pubblici o di pubblico passaggio;

8. Le violazioni di cui ai commi 1), 3), 4) e 7) comportano una sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi;

9. Le violazioni di cui ai commi 5), e 6) comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi;

10. La violazione di cui al comma 2) comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00;

11. In caso di persistente reiterazione delle violazioni di cui sopra, le sanzioni saranno applicate nella misura doppia;

12. Fatto salvo quanto previsto dalla vigente legislazione in materia e fatti salvi i provvedimenti dell'Autorità competente in situazioni contingibili e urgenti, i proprietari, i locatari e i concessionari di immobili od aree comunque dismesse che versano in stato di abbandono sono tenuti ad assicurare sempre e comunque la custodia e la manutenzione degli immobili e delle aree stesse nonché ad assicurare interventi adeguati ad evitare intrusioni moleste, bivacchi, atti vandalici, accumulo di rifiuti e/o comunque fenomeni tali da determinare degrado urbano, occupazioni abusive, nonché situazioni di pericolo per l'ordine pubblico, l'integrità fisica della popolazione e la sicurezza urbana; in particolare sono tenuti alla realizzazione di interventi, da eseguirsi in conformità alle normative vigenti, idonei ad evitare accessi non autorizzati nella proprietà.

13. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, in luogo dell'immediata contestazione della violazione amministrativa, l'organo accertatore inviterà il proprietario, il locatario e il concessionario di immobili o di aree comunque dismesse che versano in stato di abbandono, mediante uno specifico atto di diffida, a sanare l'irregolarità accertata e ad uniformarsi alle prescrizioni regolamentari entro e non oltre 30 giorni dalla notifica dell'atto. Tale atto non è rinnovabile né prorogabile. Qualora i soggetti diffidati non adempiano entro il termine indicato, l'organo accertatore provvederà a redigere il verbale di accertamento di tale violazione che comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00 e l'obbligo di messa in sicurezza dello stato dei luoghi attraverso il rispetto delle prescrizioni imposte dalla relativa diffida.

ARTICOLO 11

Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri

1. Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da Ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperderne i liquidi.
2. Le violazioni di cui al comma precedente comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

ARTICOLO 12

Patrimonio pubblico e arredo urbano

1. Sui beni appartenenti al patrimonio pubblico ed arredo urbano è vietato:
 - a) Modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici dei fabbricati, o i cartelli segnaletici fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada;
 - b) Spostare le panchine dalla loro collocazione, così come rastrelliere, cassonetti, dissuasori di sosta e di velocità, attrezzature ed elementi di arredo urbano in genere;
 - c) Collocare direttamente o indirettamente su pali della illuminazione pubblica, pali di pubblica utilità, paline semaforiche e segnaletica stradale di qualsiasi genere o alberi, nonché su tutti i beni pubblici, volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere, fatto salvo il materiale celebrativo delle festività civili e religiose, rimanendo comunque vietato in occasione di cerimonie relative a matrimoni;
 - d) Fatto salvo quanto previsto dalle normative speciali in materia di insegne e mezzi pubblicitari, è vietato collocare od ancorare standardi, cartelli, striscioni od altri mezzi pubblicitari alle piante delle aree destinate a verde pubblico;
 - e) Imbrattare i muri, gli arredi, le attrezzature, la segnaletica o ogni altra superficie presente all'interno delle aree destinate a verde pubblico;
 - f) Danneggiare in qualsiasi modo le attrezzature esistenti all'interno delle aree destinate a verde di servizio, ivi compresi i laghetti.
2. In relazione alla collocazione di volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere, sulle proprietà private in vista dalla pubblica via, questa è consentita qualora sia relativa a specifica manifestazione, spettacolo o iniziativa e la collocazione avvenga nella settimana precedente l'iniziativa stessa e non oltre le 24 ore successive; la collocazione è inoltre consentita nello stesso periodo sopra indicato nelle aree non soggette alla circolazione veicolare garantendo un adeguato transito dei pedoni stessi e delle persone con limitata capacità motoria. Tale spazio adeguato si quantifica indicativamente in una larghezza pari a due metri utili di passaggio per le occupazioni in zone porticate e in ml. 0.90 utili di passaggio per le occupazioni insistenti su marciapiedi;
3. E' vietato apporre o disegnare sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni, scritti, segni o figure contrarie al senso comune del decoro, come pure insudiciare, macchiare i muri degli edifici;
4. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a €300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino.
5. Nel caso in cui non sia possibile individuare l'autore delle violazioni di cui al presente articolo, alla stessa sanzione amministrativa è soggetto chi utilizza gli spazi pubblicitari.

ARTICOLO 13

Nettezza del suolo e dell'abitato

1. Fermo restando quanto previsto per le attività mercatali da norme speciali, è fatto obbligo a chiunque eserciti attività mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dell'area circostante per un raggio di tre metri, qualora questa non ricada in altra occupazione autorizzata.
2. Fermo restando quanto previsto al successivo art.18 è fatto obbligo a chiunque abbia la disponibilità di locali a qualsiasi uso adibiti, prospettanti sulla pubblica via o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede, anche se sottostante portici, sul quale il locale prospetta.

3. I contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.

4. Nella esecuzione delle operazioni di pulizia, di cui ai commi precedenti, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via.

5. Le violazioni di cui ai commi 1), 2) e 4) comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione delle azioni e dei comportamenti contrari a quanto previsto nel presente articolo.

ARTICOLO 14

Sgombero neve

1. I proprietari o, se ricorre il caso, i locatari o gli utilizzatori di edifici, a qualunque scopo destinati, durante o a seguito di nevicate hanno l'obbligo, al fine di tutelare la incolumità delle persone, di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali prospicienti l'ingresso degli edifici e dei negozi o provvedere con idoneo materiale ad eliminare il pericolo.

2. Gli stessi devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle gronde, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, su suolo pubblico, anche a causa di scivolamento, ovvero oltre il filo delle gronde o di balconi, terrazzi od altre sporgenze, onde evitare pregiudizi alla incolumità delle persone e danni alle cose.

3. Ai proprietari o a coloro che hanno la materiale disponibilità – responsabilità di piante i cui rami aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio, è altresì fatto obbligo di provvedere alla asportazione della neve ivi depositata.

4. La neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi, mentre è vietato ammassarla a ridosso di siepi o a ridosso dei cassonetti di raccolta dei rifiuti.

5. La neve ammassata non deve essere successivamente sparsa su suolo pubblico.

6. E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.

7. Le violazioni di cui ai commi 1), 2) e 6) comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino stato dei luoghi.

8. Le violazioni di cui ai commi 3), 4) e 5) comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

ARTICOLO 15

Rami, siepi e erbe spontanee

1. I rami e le siepi che sporgono su area pubblica da proprietà private devono essere potati, a cura dei proprietari o locatari, ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo o intralcio fatte salve eventuali autorizzazioni da richiedersi, se necessarie, ai Servizi Ambientali o alla Polizia Locale.

2. Si possono ammettere sporgenze di rami qualora questi abbiano un'altezza superiore ai m 2,70 se al di sopra del marciapiede, e m 5,50 se sporgono sopra la carreggiata.

2bis. 1. I proprietari o, se ricorre il caso, i locatari o gli utilizzatori di edifici, a qualunque scopo destinati hanno l'obbligo, al fine di tutelare il decoro, di ripulire (con mezzi manuali o meccanici) i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali attorno a tutto il perimetro degli edifici e dei negozi dalle erbe spontanee che ivi crescono nelle intercapedini.

3. I rami e comunque i residui delle potature e della pulizia di marciapiedi e pedonali devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei soggetti di cui al comma 1.

4. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

ARTICOLO 16

Campo visivo libero entro il centro abitato.

1. All'interno dei centri abitati, è vietato impiantare alberi, siepi vive o piantagioni, compreso seminativi, in corrispondenza - prossimità di intersezioni o all'interno di curve stradali che

arrechino disturbo o limitino il campo visivo degli utenti della strada; relativamente ad eventuali situazioni preesistenti all'entrata in vigore del presente regolamento e nel caso ricorra la sopra indicata fattispecie, è fatto obbligo ai responsabili di effettuare un'adeguata manutenzione al fine di non creare pericolo per la circolazione stradale;

2. Le violazioni di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

ARTICOLO 17

Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci

1. Chiunque carichi, scarichi o trasporti merci od altre materie di qualsiasi specie (cartoni, riviste, etc.) lasciando ingombro o sporco il suolo pubblico, deve effettuarne immediatamente lo sgombero e la pulizia.

2. La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a €300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

ARTICOLO 18

Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi ed esercizi commerciali

1. I titolari e gestori di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali, devono provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività, compreso bottiglie, lattine ed altri contenitori di bevande alcoliche, anche non derivanti dalla loro attività, abbandonati nelle immediate vicinanze dell'attività stessa, in modo che all'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante risulti perfettamente pulita.

2. La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a €150,00 e l'obbligo di rimessa in pristino dei luoghi.

ARTICOLO 19

Esposizione di panni e tappeti

1. E' vietato scuotere tappeti, panni ed oggetti simili su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio, nonché stenderli fuori dalle finestre o sopra la linea del parapetto di terrazzi o balconi prospicienti gli spazi ed aree pubbliche, qualora arrechino disturbo o danno.

2. La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a €150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

TITOLO 4: NORME DI TUTELA AMBIENTALE

ARTICOLO 20

Ripari ai pozzi, cisterne e simili

1. I pozzi, le cisterne e le vasche costruiti o esistenti su spazi pubblici o aree private, devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura.

2. La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a €300,00 e l'obbligo di adeguare i manufatti ai criteri di sicurezza di cui al comma 1.

ARTICOLO 21

Oggetti mobili

1. Gli oggetti mobili collocati sui davanzali, sui balconi o su qualunque altro sporto dell'edificio prospiciente su area pubblica o aperta al pubblico passaggio devono essere adeguatamente assicurati in modo da evitarne la caduta.

2. L'annaffiatura delle piante collocate all'esterno delle abitazioni deve avvenire senza dispersione di acqua sulla strada o sulle aree aperte al pubblico transito.

3. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a €150,00 e la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi.

ARTICOLO 22

Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all'aperto

1. E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate o imbiancare facciate o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti.
2. E' vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, sabbiatura, senza l'uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori, nell'ambiente circostante.
3. Nei cantieri edili le operazioni di sabbiatura dovranno essere condotte solo a seguito dell'uso di strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto ad acqua, ecc.) idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, in modo particolare nelle strade o in altre proprietà.
4. La violazione di cui al comma 1) comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.
5. Le violazioni di cui ai commi 2) e 3) comportano una sanzione amministrativa da € 77,00 a €462,00 e l'obbligo della cessazione immediata dell'attività fino alla sua regolarizzazione ed eventuale rimessa in pristino dei luoghi.

ARTICOLO 23

Accensioni di fuochi

1. E' vietato bruciare materiale di qualsiasi tipo, ad esclusione dei materiali indicati nel successivo comma 2), o accendere fuochi nel territorio comunale compresi fuochi liberi a sterpaglie, siepi, erba degli argini di fossi, scarpate nonché materiali di varia natura presenti nei cantieri edili. E' fatta salva l'accensione di fuochi per motivi fitosanitari specificamente previsti con atti del Consorzio Fitosanitario Provinciale di Modena.
2. Sono ammesse, ai sensi dell'art. 182, comma 6 bis del Testo Unico dell'Ambiente, le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali quali paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana, effettuate nel luogo di produzione.
La combustione di cui sopra deve essere effettuata solo nella fascia oraria diurna compresa tra il sorgere del sole e fino al tramonto, in assenza di forte vento e avendo cura di isolare l'intera zona di combustione mediante una fascia circostante libera da residui vegetali di almeno 5 metri e di limitare l'altezza e il fronte dell'abbruciamento.
Il Comune e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno comunque la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistano condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali e giornalieri delle polveri sottili (PM10) e dei livelli annuali delle polveri sottili (PM2,5).
- 3) Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, individuati dalla Regione, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali e' sempre vietata.
- 4) E' comunque vietato accendere fuochi a distanza inferiore a 100 m dai luoghi indicati dall'art.59, c.2 del TULPS ivi comprese le strade. E' inoltre vietato bruciare materiali o accendere fuochi in centro abitato e in luoghi abitati ad una distanza inferiore a 100 m dalle abitazioni, nelle vicinanze o in prossimità delle sedi stradali.
- 5) Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo.
- 6) L'uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche. E' consentito sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate, nel rispetto delle prescrizioni di cui al comma 5).
- 7) Le violazioni di cui ai commi 1), 2), 3) e 4) comportano una sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
- 8) Le violazioni di cui ai commi 5) e 6) comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 ad €150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

ARTICOLO 24

Utilizzo di strumenti musicali e attività ludiche rumorose, compresi spettacoli viaggianti e circhi non inseriti in manifestazioni temporanee.

1. Oltre agli spazi ed aree di cui all'art. 1, in tutto il territorio comunale è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi, di juke-box ed altri simili strumenti o apparecchi, dalle ore 24:00 alle ore 7:00, salvo nel caso in cui non arrechino disturbo o vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga.
2. Dalle ore 24:00 alle ore 07:00 è, altresì, vietato praticare attività ludiche rumorose, cantare o urlare, salvo nel caso in cui non arrechino disturbo o vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga.
3. L'attività rumorosa connessa agli spettacoli viaggianti, non inseriti in manifestazioni temporanee, è consentita dalle ore 9:00 alle ore 21:00 per il periodo dal 01/11 al 31/03 e dalle ore 9:00 alle ore 23:00 dal 01/04 al 31/10; mentre gli spettacoli viaggianti inseriti in manifestazioni dovranno rispettare gli orari previsti per la manifestazione stessa.
4. Per gli spettacoli circensi l'attività rumorosa è consentita fino alle ore 23:00.
5. Le violazioni di cui ai commi 1), 2), 3) e 4) comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore e le attività non consentite.

ARTICOLO 25

Attività rumorose

1. I macchinari industriali e similari, (motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, ecc.) dovranno essere utilizzati adottando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso e dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alla vigente legislazione in materia.
2. Tutte le attività e le lavorazioni rumorose, anche quando rientrino nei limiti di legge, salvo deroghe alle fasce orarie sotto riportate concesse dall'Amministrazione Comunale, potranno essere esercitate esclusivamente dalle ore 7:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle 20:00 dei giorni feriali.
3. Nell'esercizio di attività anche in sé non rumorose, delle quali sia tuttavia ammessa l'effettuazione in orario notturno, come ad esempio gli artigiani, i pubblici esercizi e i circoli privati, dovranno essere posti in essere tutti gli accorgimenti per evitare disturbo e/o interruzione del riposo altrui, anche nell'apertura e chiusura di serrande, nella movimentazione di materiali e cose, nonché nel conferimento dei rifiuti etc.
4. Per i pubblici esercizi e i circoli privati ubicati in edifici comprendenti private abitazioni è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi e di riproduzione musicale e simili dalle ore 24:00 alle ore 7:00 salvo espressa autorizzazione per l'esercizio dell'attività in fasce orarie diverse; quanto sopra si applica anche per i pubblici esercizi ed i circoli privati ubicati in edifici non comprendenti private abitazioni che arrechino disturbo al vicinato.
5. Le attività ludiche, culturali, sportive o ricreative che si svolgono mediante l'utilizzo di motori a scoppio (auto – motocicli – go-Karts e simili), anche all'interno di circoli privati, dovranno rispettare la normativa vigente in materia di limiti di rumore ambientale in relazione alla zona di insediamento e di orari, fatto salvo il possesso di espressa autorizzazione in deroga.
6. Le attività temporanee, quali cantieri edili o altre attività produttive ivi compresi gli esercizi pubblici, qualora comportino l'impiego di macchinari e di impianti rumorosi che possano comportare il superamento dei vigenti limiti di rumore ambientale, ovvero superino i limiti di orario di cui al comma 2 e comma 4) relativamente ai pubblici esercizi e ai circoli privati, debbono essere in possesso di autorizzazione in deroga ai limiti di rumore e di orario rilasciata dagli uffici comunali competenti, previo parere ARPA. La domanda di autorizzazione in deroga, completa delle informazioni tecniche necessarie, va presentata al Comune nei tempi previsti per la conclusione del provvedimento finale prima dell'inizio dell'attività temporanea, corredata da documentazione redatta da tecnico competente in acustica ambientale.
7. Le attività temporanee consistenti in manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico (concerti, spettacoli, feste popolari, sagre, manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza e culturali, celebrazioni, luna park, manifestazioni sportive ecc.) organizzate da associazioni,

organizzazioni sindacali e partiti politici, enti pubblici e organizzazioni no-profit, qualora comportino l'impiego di macchinari e di impianti rumorosi che possano comportare il superamento dei vigenti limiti di rumore ambientale, ovvero superino i limiti di orario di cui al comma 4 debbono essere in possesso di autorizzazione in deroga ai limiti di rumore e di orario rilasciata dagli uffici comunali competenti.

8. Ai cantieri edili o stradali per il ripristino urgente delle erogazioni dei servizi di pubblica utilità (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas, etc) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione, è concessa deroga agli orari, ai limiti di rumore ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento.

9. Eventuali richieste di deroghe per orari inerenti opere pubbliche saranno da presentarsi agli uffici comunali competenti e saranno oggetto di valutazione specifica.

10. Quanto sopra si applica oltre agli spazi ed aree di cui all'art. 1, in tutto il territorio comunale.

11. Le violazioni di cui ai commi 1), 2), 3 e 4) comportano una sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore.

12. La violazione di cui al comma 6) e 7) comporta l'applicazione della sanzione prevista dell'art.10, comma 3, della L. 447/95.

ARTICOLO 26

Biliardini, flipper e giochi all'esterno dei locali

1. Chiunque detenga, giochi quali biliardini, flipper, soggetti a dondolio, videogames e similari ubicati all'esterno dei locali di ritrovo ha l'onere di renderli inutilizzabili dopo le ore 23:00 e fino alle ore 7:00 del giorno successivo.

2. La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a €150,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessate immediatamente le emissioni sonore.

ARTICOLO 26bis

Aeromodelli e droni

1) Fermo quanto previsto dalle norme di cui alla sezione VII del Regolamento Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto di ENAC, l'utilizzo di aeromodelli e droni ad essi assimilabili, cioè dispositivi aerei a pilotaggio remoto, senza persone a bordo, non dotati di equipaggiamenti che ne permettano un volo autonomo, impiegati esclusivamente per scopi ricreativi e sportivi e che volano sotto il controllo visivo diretto e costante dell'aeromodellista, senza l'ausilio di aiuti visivi, deve avvenire in modo da non arrecare rischi a persone o beni a terra, in zone non popolate, sufficientemente lontano da edifici, infrastrutture e installazioni. Tale utilizzo è sempre vietato nei parchi pubblici e su tratti di strada destinati alla circolazione di veicoli e persone.

Le violazioni di cui al comma 1) sono sanzionate ai sensi del Regolamento Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto di ENAC.

ARTICOLO 27

Uso dei dispositivi antifurto

1. Fatto salvo quanto disposto dallo specifico decreto applicativo previsto dall'art. 3, comma 1, lettera g) della L. 447/95, i dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo, devono essere tarati in modo da non avere un funzionamento superiore a tre minuti continuativi e in ogni caso non superiore a 15 minuti complessivi.

2. Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto, in edifici diversi dalla privata dimora, è tenuto a comunicare i dati identificativi e il recapito telefonico di uno o più soggetti responsabili in grado di disattivare il sistema di allarme agli Organi locali di Polizia.

3. Fatto salvo, altresì, quanto previsto dal Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, i dispositivi di allarme acustico antifurto, installati sui veicoli, devono essere utilizzati nel rispetto dei principi generali di convivenza civile; pertanto, nel caso si verifichino condizioni

anomale di funzionamento che creano disagio alla collettività, verrà disposto il traino del veicolo presso un idoneo luogo di custodia al fine di consentirne una eventuale disattivazione. Le spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione sono poste a carico del trasgressore.

4. La violazione di cui al comma 1) comporta una sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente il dispositivo. Nel caso in cui il trasgressore non sia immediatamente reperibile la Pubblica Amministrazione provvederà ad interrompere il funzionamento anomalo dell'impianto con addebito al trasgressore delle spese sostenute.

5. Le violazioni di cui ai commi 2) e 3) comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a €150,00.

ARTICOLO 28

Uso dei “cannoncini spaventapasseri per allontanare i volatili e dispositivi antigrandine”

1) E' vietato l'impiego dei dispositivi denominati “cannoncini spaventapasseri”, per l'allontanamento dei volatili dai terreni coltivati, ad una distanza inferiore ai 200 metri dalle abitazioni.

2) E' inoltre vietato l'utilizzo di tali strumenti dalle ore 21:00 alle ore 07:00 del giorno successivo e anche nelle ore consentite vi deve essere un intervallo di tempo tra una emissione e l'altra non inferiore a 10 minuti.

3) E' vietato l'impiego dei dispositivi denominati “cannoncini antigrandine”, a tutela dei terreni coltivati, ad una distanza inferiore ai 200 metri dalle abitazioni.

4) E' inoltre vietato l'utilizzo di tali strumenti dalle ore 23:00 alle ore 06:00 del giorno successivo salvo eccezionali circostanze meteorologiche che rendano altamente probabile ed incombente il rischio di caduta di grandine.

5) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 77,00 a €462,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente le emissioni rumorose.

ARTICOLO 29

Uso di macchine da giardino e altoparlanti su veicoli

1. Per quanto riguarda l'uso di macchine ed impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio e per l'uso di altoparlanti su veicoli, si rimanda all'osservanza di quanto previsto con Delibera di Giunta Regionale n° 2002/45 del 21/01/2002;

2. La violazione di cui al comma 1) comporta l'applicazione della sanzione prevista dell'art. 10, comma 3, della L. 447/95.

TITOLO 5: ANIMALI

ARTICOLO 30

Animali di affezione

1. I proprietari o possessori di animali di affezione devono vigilare affinché questi non arrechino in alcun modo disturbo al vicinato o danni alle persone e alle cose.

2. Gli stessi devono, inoltre, garantire le condizioni igienico-sanitarie del luogo in cui vivono gli animali.

3. Le violazioni di cui ai precedenti commi comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a €300,00.

ARTICOLO 31

Custodia e tutela degli animali

1. Ai proprietari o possessori di animali è vietato:

a) consentire che gli animali sporchino i portici, i marciapiedi o altri spazi pubblici con deiezioni solide. In caso si verificasse l'imbrattamento i proprietari o chiunque li abbia in custodia, devono provvedere alla immediata pulizia del suolo;

b) effettuare la pulizia delle gabbie dei volatili creando stillicidio sugli spazi pubblici;

c) tosare, ferrare, strigliare o lavare animali sulle aree di cui all'art. 1;

- d) lasciar vagare animali di qualsiasi specie da cortile e/o da stalla nelle aree di cui all'art. 1) del vigente regolamento;
2. I volontari, che si occupano della cura e del sostentamento delle colonie feline, sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati;
 3. Con apposita Ordinanza del Sindaco sono determinate ulteriori modalità di mantenimento degli animali e comportamenti vietati, ai fini della tutela del loro benessere;
 4. La violazione di cui al comma 1) comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi;
 5. La violazione di cui al comma 2) comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.

ARTICOLO 32

Cani

1. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia sono tenuti a detenerli e a condurli per i luoghi pubblici secondo le normative speciali vigenti (sia ministeriali che locali). All'interno delle proprietà private (compresi i fondi agricoli), i cani devono essere custoditi in modo da non accedere ad altre proprietà, anche se private, se non autorizzati;
2. Potranno essere lasciati senza guinzaglio i cani da caccia nei soli momenti in cui vengono utilizzati per l'attività venatoria.
3. I cani, se custoditi all'interno di proprietà private, devono essere posti in condizioni tali da non poter incutere timore o spavento ai passanti.
4. I proprietari di cani sono tenuti ad iscrivere i propri animali all'anagrafe canina del Comune di residenza entro 30 giorni dalla nascita dell'animale o da quando ne vengono, a qualsiasi titolo, in possesso.
5. I proprietari dei cani, entro 30 giorni dalla data di iscrizione, sono tenuti a provvedere all'identificazione degli animali, mediante microchip e a riconsegnare al Comune l'attestato dell'avvenuta identificazione entro i successivi 30 giorni.
6. I proprietari dei cani sono tenuti a segnalare, entro quindici giorni, ai comuni interessati, la cessione definitiva o la morte dell'animale, nonché eventuali cambiamenti della propria residenza. L'iscrizione del cane all'anagrafe canina del Comune di nuova residenza del proprietario non comporta la modifica del codice di riconoscimento con il quale il cane è identificato.
7. Le violazioni di cui ai commi 1), e 3) comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00.
8. La violazione di cui al comma 2) comporta una sanzione amministrativa da € 83,00 a € 498,00.
9. La violazione di cui al comma 4) comporta una sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00.
10. La violazione di cui ai commi 5) e 6) comportano una sanzione amministrativa da € 51,00 a € 154,00.

ARTICOLO 33

Detenzione di animali da reddito o autoconsumo all'interno del centro abitato

1. Nel centro abitato è ammessa la detenzione di animali da reddito o autoconsumo, se non recano disturbo al vicinato. Gli animali devono essere tenuti secondo le norme igienico-sanitarie dei Regolamenti vigenti.
2. L'apicoltura non è consentita nel centro abitato.
3. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

TITOLO 6: POLIZIA ANNONARIA

ARTICOLO 34

Erboristerie

1. Fino all'entrata in vigore di una nuova disciplina sul settore dell'erboristeria la materia è soggetta anche alla legge 6/1/1931 n. 99 (commi 6 e 7). Gli esercenti non in possesso del diploma di

erborista sono autorizzati soltanto alla vendita di prodotti confezionati all'origine e non possono manipolare, preparare o miscelare i prodotti erboristici.

2. Ai sensi del R.D. 27/7/1934 n. 1265, è vietata la vendita delle piante officinali e dei prodotti derivati a dose e forma di medicamento.

3. Il settore dell'erboristeria comprende sia prodotti alimentari che non alimentari.

4. I commercianti che vendono prodotti erboristici del settore alimentare devono essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 5 co. 5 del D.lgs. 114/98.

5. In caso di violazione dei commi 1 o 2, qualora il fatto non costituisca reato, si applicano le sanzioni di cui alla legge 99/1931.

6. In caso di violazione del comma 3 e 4 si applicano le sanzioni di cui al D.lgs. 114/98.

ARTICOLO 35

Vendita con consumo immediato negli esercizi di vicinato e nelle attività artigianali

1. Negli esercizi di vicinato e nelle attività artigianali abilitati alla vendita di prodotti alimentari è consentito il consumo immediato degli stessi a condizione che non si effettui il servizio di somministrazione e che non vi siano attrezzature ad esso direttamente finalizzate.

2. Sono ammesse aree attrezzate, anche con tavoli, finalizzate al consumo autonomo da parte degli avventori purché non si configuri l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in particolare non è consentito il servizio ai tavoli.

3. Non costituisce attività di somministrazione di alimenti e bevande l'assaggio gratuito organizzato dal venditore o da un suo fornitore a fini promozionali o pubblicitari.

4. Chi esercita abusivamente l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è soggetto alle sanzioni di cui alla Legge Regione Emilia Romagna n° 14/03;

ARTICOLO 36

Attività miste e depositi esterni

1. Qualora nei locali in cui si esercita un'attività di produzione di beni o di servizi si svolga anche un'attività di commercio, occorre che la superficie destinata alla vendita sia delimitata con attrezzature od arredi atti ad individuarne permanentemente la superficie.

2. I locali in cui si svolge la vendita devono rispondere ai requisiti previsti dalle norme in materia urbanistica ed edilizia, fatte salve le deroghe previste dalla medesima normativa sulle destinazioni d'uso degli immobili.

3. Chi viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 77,00 a € 462,00 ed è tenuto alla regolarizzazione dell'attività.

4) Fatte salve specifiche normative di settore, presso le officine di riparazione e qualsiasi punto di deposito, rigenerazione e commercio di pneumatici deve essere evitato l'accatastamento all'esterno di pneumatici se non protetti da apposite coperture;

5) Le violazioni di cui al comma precedente comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 ed il trasgressore è tenuto alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

ARTICOLO 37

Attività di vendita in forma itinerante - modalità di svolgimento

1. L'autorizzazione all'occupazione di suolo per la vendita non può essere ceduta né totalmente né parzialmente a terzi.

2. E' vietata la vendita tramite estrazioni a sorte o pacchi a sorpresa.

3. L'esercente, su richiesta degli organi di vigilanza ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione amministrativa in originale.

4. L'esercente ha l'obbligo di tenere pulito lo spazio occupato e l'area circostante per un raggio di 2 metri. Al termine delle operazioni di vendita deve raccogliere i rifiuti, chiuderli accuratamente in sacchetti a perdere e depositarli nei luoghi prescritti.

5. Nell'esercizio dell'attività su aree appositamente individuate è consentito utilizzare soltanto energia elettrica proveniente da impianti pubblici o da sorgenti proprie, comunque non inquinanti.

6. L'esercente assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività, compreso l'obbligo di fornire le prestazioni inerenti la propria

attività, a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo. L'esercente è, altresì, responsabile dei danni arrecati al patrimonio pubblico od a proprietà di terzi.

7. L'esercizio dell'attività di vendita in forma itinerante è soggetto alle disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendita a peso netto, etichettatura delle merci.

8. La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande sono soggette alle vigenti norme in materia di igiene e sanità degli alimenti e alla vigilanza dell'autorità sanitaria.

9. Chi viola le disposizioni di cui ai precedenti commi 1° e 2° è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 29 comma 2, del D.lgs. 114/98;

10. Chi non osserva le disposizioni di cui ai precedenti commi 3°, 4°, 5° e 6° è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 77,00 a € 462,00 ed è tenuto alla regolarizzazione dell'attività.

ARTICOLO 38

Occupazioni per esposizione di merci

1. Fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 39, su suolo pubblico o su aree gravate da servitù di uso pubblico, è consentita l'esposizione di merci, attrezzature, imballaggi, espositori e altri oggetti, all'esterno di esercizi commerciali, al dettaglio e all'ingrosso, dei laboratori artigianali, dei pubblici esercizi e delle altre attività in genere secondo le disposizioni dei commi seguenti.

2. All'esterno di locali di qualsiasi genere l'esposizione di prodotti destinati all'alimentazione è soggetta all'osservanza delle norme igienico - sanitarie;

3. E' sempre vietata l'occupazione della sede stradale mediante l'esposizione di merce o altro, come indicato al precedente comma 1);

4. L'occupazione di suolo pubblico o di area gravata da servitù di uso pubblico, fatto salvo quanto stabilito al comma precedente, è consentita con merce ed espositori, previo ottenimento della relativa concessione e pagamento dei relativi oneri, in zone porticate, in viali pedonali e marciapiedi, alle seguenti condizioni:

a) l'occupazione non deve superare mq 0.50 per vetrina;

b) l'occupazione deve essere posta in aderenza al fabbricato;

c) la merce deve essere contenuta in apposito espositore o all'interno di bacheche e l'occupazione deve essere comunque ritenuta idonea alla tutela del decoro urbano;

d) L'autorizzazione di cui al presente articolo è valida per l'orario in essa indicato. Pertanto, nel periodo temporale non autorizzato, le strutture e le merci devono essere rimosse contestualmente alla chiusura dell'esercizio.

5. L'occupazione di suolo pubblico o di area gravata da servitù di uso pubblico, per gli esercenti che commerciano fiori e piante, è consentita, in deroga alle norme di cui sopra, previo ottenimento della relativa concessione, alle seguenti condizioni:

a) la merce deve essere contenuta in appositi espositori;

b) l'occupazione deve essere contenuta entro i limiti orizzontali dell'esercizio;

c) le dimensioni massime consentite sono ml 0.60 di profondità per ml 2.00 di lunghezza e ml 2.00 di altezza complessiva;

d) le occupazioni, in particolare entro il centro storico, sono autorizzabili solo se ritenute idonee alla tutela del decoro urbano;

6. Le occupazioni devono garantire uno spazio adeguato per il transito dei pedoni e delle persone con limitata capacità motoria; tale spazio adeguato si quantifica indicativamente in una larghezza pari a due metri utili di passaggio per le occupazioni in zone porticate e in ml. 0.90 utili di passaggio per le occupazioni insistenti su marciapiedi;

7. In occasioni di manifestazioni o eventi particolari e straordinari, anche del singolo (es. inaugurazione dell'attività), purchè rimangano all'interno dell'area comprendente l'iniziativa o l'evento straordinario, è consentito derogare alle norme di cui sopra, pur sempre nel rispetto della sicurezza della circolazione e delle norme igienico sanitarie, previo ottenimento della relativa concessione o di specifico provvedimento. Per le manifestazioni i criteri e le modalità di occupazione saranno deliberati con atto di Giunta Comunale.

8. Fatto salvo quanto previsto dal vigente Regolamento COSAP, chi viola le disposizioni di cui ai precedenti commi, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00 e all'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

ARTICOLO 39

Occupazione di suolo pubblico all'esterno di pubblici esercizi e delle attività artigianali alimentari

1. L'allestimento di aree attrezzate all'esterno dei pubblici esercizi, per consentire la somministrazione di alimenti e bevande all'aperto, fermo restando il rispetto delle norme di sorvegliabilità, igienico-sanitarie e fatti salvi i diritti di terzi e all'esterno delle attività artigianali alimentari, quali pizzerie da asporto, rosticcerie e gelaterie, fermo restando il rispetto delle norme igienico sanitarie e fatti salvi i diritti di terzi, è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione integrativa, secondo i seguenti limiti – condizioni:

- a. l'occupazione deve essere contenuta entro la proiezione orizzontale del fronte dell'esercizio; per occupare altri spazi attigui occorre il nulla osta da parte del frontista interessato;
- b. l'occupazione non deve creare pericolo o intralcio per la sicurezza della circolazione stradale. E' sempre vietata l'occupazione delle corsie di marcia destinate alla circolazione dei veicoli fatto salvo manifestazioni o iniziative che prevedano la sospensione della circolazione veicolare nei tratti interessati all'occupazione stessa;
- c. le occupazioni devono garantire uno spazio adeguato per il transito dei pedoni e delle persone con limitata capacità motoria; tale spazio adeguato si quantifica indicativamente in una larghezza pari a 2 metri utili di passaggio per le occupazioni in zone porticate e in ml. 0.90 utili di passaggio per le occupazioni insistenti su marciapiedi;
- d. le occupazioni sono considerate temporanee e pertanto non sono consentite occupazioni permanenti, ovvero della durata pari ad un anno od oltre;
- e. le occupazioni, in particolare entro i centri storici, sono autorizzabili solo se ritenute conformi alla tutela del decoro urbano;
- f. limitatamente alle attività artigianali le attrezzature di cui sopra dovranno essere utilizzate autonomamente dalla clientela e non dovranno concorrere in alcun modo a configurare un'attività di somministrazione (servizio all'esterno dell'esercizio artigianale);

2. Per gli esercizi pubblici di telefonia ed internet denominati "phone center", "call center", "internet point", così come introdotti e definiti dall'art. 7 del D.L. 27/07/2005 n° 144, convertito in Legge 31/07/2005 n° 155 non è consentita l'occupazione di suolo pubblico con sedie, panchine o simili;

3. In occasioni di manifestazioni o eventi particolari e straordinari, anche del singolo (es. inaugurazione dell'attività), purché rimangano all'interno dell'area comprendente l'iniziativa o l'evento straordinario, è consentito derogare alle norme di cui sopra, previo ottenimento della relativa concessione o di specifico provvedimento, ma sempre nel rispetto della sicurezza della circolazione, degli utenti e delle norme igienico sanitarie ad eccezione degli esercizi pubblici di telefonia ed internet denominati "phone center", "call center", "internet point", così come introdotti e definiti dall'art. 7 del D.L. 27/07/2005 n° 144, convertito in Legge 31/07/2005 n° 155 di cui al sopra indicato comma 2. bis. Per le manifestazioni i criteri e le modalità di occupazione saranno deliberati con atto di Giunta Comunale;

4. Qualora l'attività di cui al comma 1) sia esercitata su suolo pubblico occorre, provvedere al pagamento dei relativi oneri e nel rispetto del Regolamento COSAP;

5. Le autorizzazioni di cui ai commi precedenti non possono prolungarsi oltre l'orario indicato espressamente nell'autorizzazione di cui al comma 1);

6. Salvo violazioni di altre norme legislative o regolamentari, chi viola le disposizioni di cui ai precedenti commi è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 77,00 a € 462,00 ed è tenuto alla regolarizzazione dell'attività;

Altre attività di vendita su area pubblica

7. Nell'ambito di manifestazioni ed eventi regolarmente autorizzati o che si possono tenere liberamente, nei quali sono previste attività di vendita su area pubblica o di uso pubblico o in luogo aperto al pubblico potranno intervenire:

- a) operatori appartenenti a categorie professionali definite (commercio, produzione agricola, artigianato, ecc.), regolarmente iscritti ai registri camerali;
- b) soggetti che espongono e/o vendono le proprie opere d'arte o dell'ingegno creativo, (definite dall'art. 4, comma 2, lett. h), D.Lgs. n. 114/1998);
- c) soggetti che espongono e/o vendono oggetti propri usati altrimenti destinati alla dismissione e allo smaltimento (cosiddetto "riuso" DG ER n. 151/2014) e soggetti che vendono e/o scambiano in occasione di mostre zoologiche, filateliche, numismatiche e mineralogiche;
- d) minori di anni 18 che vendono scambiano in manifestazioni loro riservate, quando non abbiano una prevalente finalità commerciale;
- e) enti pubblici ovvero persone giuridiche private alle quali partecipano lo Stato o enti territoriali che vendano pubblicazioni o altro materiale informativo, anche su supporto informatico, di propria o altrui elaborazione, concernenti l'oggetto della loro attività.

Le attività di cui al comma 7 sono autorizzate dal Dirigente del Settore competente, fatte salve le norme igienico sanitarie, di tutela dei beni storici artistici e culturali e di uso del suolo pubblico. E' in ogni caso necessaria la presentazione, da parte del richiedente, responsabile della manifestazione o evento, di un elenco nel quale sono riportati i dati identificativi dell'impresa o del soggetto che esercita l'attività di vendita, la categoria di appartenenza e, nel caso di cui alla lett. a., gli estremi identificativi dell'autorizzazione di cui è in possesso e l'Ente che l'ha rilasciata.

- 2) Le attività di vendita effettuate in maniera occasionale e non professionale, da parte degli Enti del terzo settore di cui all'art. 4 del D.lgs. n. 117/2017, quando si svolgono su suolo pubblico o di uso pubblico necessitano solo dell'acquisizione della relativa autorizzazione o concessione;
- 3) E' vietata la vendita e/o l'esposizione per la vendita di riproduzioni di beni raffiguranti persone, immagini o simboli riferiti al partito fascista, fabbricati in epoche storiche successive al ventennio fascista";
- 4) Salvo violazioni di altre norme legislative o regolamentari, la violazione di cui al comma 3 è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 77,00 a € 462,00 ed alla cessazione della vendita degli articoli oggetto della sanzione.

ARTICOLO 40

Insedimento di attività economiche, commerciali e/o produttive

1. Chi intende iniziare o subentrare in una attività di commercio all'ingrosso, di agenzia d'affari o di produzione di beni o di servizi, deve presentare, entro 30 giorni dall'inizio o dal subentro, una comunicazione di insediamento dell'attività all'Ufficio competente o allo Sportello Unico del Comune, fermo restando il rispetto e gli adempimenti relativi alle norme urbanistiche, edilizie, sanitarie, ambientali e di sicurezza. In caso di variazione della medesima attività occorre presentare analoga comunicazione.

2. Chi viola le disposizioni di cui al comma precedente, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 77,00 a € 462,00.

ARTICOLO 41

Targhetta dell'amministratore di condominio

1. Gli amministratori di condomini devono provvedere ad esporre accanto al portone di ingresso dei condomini di competenza o nell'atrio degli stessi, una targhetta indicante il proprio nome, indirizzo e recapito telefonico.

2. La targhetta, per non essere assoggettata alla normativa relativa all'imposta sulla pubblicità, deve essere inferiore ad un quarto di metro quadrato.

3. La targhetta, se esposta accanto al portone di ingresso di condomini siti all'interno di zone ed edifici di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale, dovrà essere realizzata esclusivamente in ottone o pietra.

4. Le violazioni di cui ai commi 1) e 3) comportano la sanzione amministrativa pecuniaria da €50,00 a € 300,00 e l'obbligo dell'adeguamento alle vigenti disposizioni.

TITOLO 7: USO E SALVAGUARDIA DEI PARCHI, GIARDINI PUBBLICI E CONSERVAZIONE DEL VERDE PUBBLICO

ARTICOLO 42

Definizione di verde pubblico

Le aree adibite a verde pubblico del Comune di Castelfranco Emilia si distinguono in: VERDE DI ARREDO:

E' costituito dagli impianti nei quali il verde è concepito come arredo non fruibile dai cittadini.

Appartengono a questa categoria gli svincoli stradali, le aiuole spartitraffico, le alberature poste nei parcheggi, piazze, piazzali, larghi, zone industriali ed artigianali.

VERDE DI SERVIZIO:

E' costituito da tutti gli impianti, con attrezzature ed arredi, usufruibili dai cittadini quali:

parchi urbani e di quartiere, verde di vicinato e di urbanizzazione secondaria, verde attrezzato ad uso sportivo – ricreativo, giardini annessi ad edifici per servizi aperti alla fruizione degli utenti e/o all'uso pubblico.

Può essere delimitato, con o senza recinzione, rivestito di vegetazione spontanea o coltivata comprendente alberi, arbusti, piante e fiori.

VERDE AD EVOLUZIONE NATURALE:

E' costituito da impianti, privi di attrezzature ed arredi, usufruibili dai cittadini, in cui la vegetazione è lasciata a libera evoluzione.

ARTICOLO 43

Veicoli a motore e rimorchi

1. E' vietato porre in sosta veicoli a motore e rimorchi sulle aree destinate a verde pubblico.

2. Nelle aree adibite a verde di servizio o ad evoluzione naturale è vietato circolare a bordo di qualsiasi veicolo a motore, ad esclusione di quelli per uso di bambini o di invalidi.

3. All'interno delle aree adibite a verde di servizio o verde ad evoluzione naturale è vietato trainare, anche a mano, qualsiasi veicolo a motore e rimorchio ad esclusione di quelli per uso di bambini o di invalidi.

4. Dai divieti di cui ai commi precedenti sono esclusi i veicoli in uso alle forze di polizia, i mezzi di soccorso e i veicoli adibiti al servizio di manutenzione del verde.

5. I veicoli a motore indispensabili all'approvvigionamento di iniziative, regolarmente autorizzate, presenti all'interno delle aree destinate a verde di servizio, potranno accedere e sostare per il tempo strettamente necessario ad espletare l'attività di cui sopra.

6. Le violazioni di cui ai commi del presente articolo, comportano una sanzione amministrativa da €25,00 a € 150,00.

ARTICOLO 44

Velocipedi, pattini a rotelle, monopattini, acceleratori di andatura e “personal transporter”

1. All'interno delle aree adibite a verde di servizio o verde ad evoluzione naturale è vietato circolare con velocipedi, anche se condotti a mano, sul manto erboso, parimenti è vietata la sosta;

2. All'interno delle aree adibite a verde di servizio o verde ad evoluzione naturale, l'uso di velocipedi, pattini a rotelle, monopattini, acceleratori di andatura nonché i c.d. “personal transporter” sviluppano velocità inferiore a 6 Km/h è consentito sui vialetti d'attraversamento;

3. Ciclisti e pattinatori dovranno, in ogni caso, procedere ad andatura tale da non creare pericolo o turbativa agli altri utenti dell'area.

4. Le violazioni ai commi del presente articolo, comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e la cessazione immediata dell'attività vietata.

TITOLO 8: VARIE

ARTICOLO 45

Raccolte di materiali, vendite di beneficenza e raccolta fondi - commercio su aree pubbliche in forma itinerante

1. La raccolta di materiali a scopo benefico ed umanitario, quali indumenti, carta e similari, è soggetta all'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico rilasciata con le modalità fissate dall'apposito regolamento comunale.
2. Le raccolte di materiali, di fondi e le vendite di beneficenza possono essere effettuate esclusivamente da Enti o Associazioni riconosciute con Decreto emanato da Organi Statali o inserite in elenchi regionali o comunali dell'Associazione e Volontariato o ONLUS o Comitati senza scopo di lucro. Qualora la raccolta sia delegata da Enti o Associazioni a privati, questi ultimi devono essere in possesso della delega, in originale, firmata dal responsabile dell'Associazione o Ente. Per salvaguardare il rispetto dei monumenti, qualsiasi elemento o propaggine delle strutture utilizzate per le raccolte di cui sopra dovranno tenere una distanza minima di 10 metri dal monumento stesso in modo da non occultarne la visibilità.
3. Chi effettua la raccolta deve essere munito di tessera di riconoscimento firmata dal presidente dell'Associazione o Ente.
4. Sono in ogni caso vietate le raccolte di cui sopra in prossimità di luoghi di cura e cimiteri.
5. Per salvaguardare la quiete e per il rispetto dovuto a determinati luoghi, l'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante non può essere esercitata ad una distanza inferiore a 100 metri dal perimetro di ospedali o altri luoghi di cura, cimiteri e monumenti, salvo espressa autorizzazione;
6. La violazione di cui ai commi 2) e 3) comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a €150,00. Le violazioni di cui ai commi 4) e 5) comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
7. – ANTIFASCISMO - Non potranno in alcun modo essere rilasciate concessioni di occupazione di suolo pubblico o autorizzazioni ad iniziative di qualunque genere alle organizzazioni ed associazioni che si richiamino direttamente all'ideologia fascista, ai suoi linguaggi e rituali, alla sua simbologia o che esibiscano o pratichino forme di discriminazione non rispettando l'art. 3 della Costituzione; All'atto della richiesta di autorizzazione allo svolgimento di una manifestazione, qualsiasi altra attività che comporti rilascio di autorizzazione, nonché concessione per l'occupazione di suolo pubblico etc. dovrà sottoscrivere una dichiarazione in cui "si impegna sotto la propria responsabilità al rispetto della dodicesima Disposizione transitoria e finale della Costituzione", che vieta la riorganizzazione del disciolto partito fascista.
8. Chiunque, avendo ottenuto autorizzazione allo svolgimento di qualunque iniziativa effettua attività che richiami all'ideologia fascista, ai suoi linguaggi e rituali, alla sua simbologia, o che esibisca o pratichi forme di discriminazione non rispettando l'art. 3 della Costituzione è soggetto ad una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'immediata cessazione dell'attività violata.

ARTICOLO 46

Accattonaggio

1. E' vietato raccogliere questue ed elemosine per qualsiasi motivo causando disturbo ai passanti;
- 1bis. Salvo che il fatto non costituisca reato, nei parcheggi pubblici o di uso pubblico e comunque nelle zone adiacenti ad ospedali, luoghi di cura, nonché alle altre strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche o private, nei parcheggi pubblici e di uso pubblico adiacenti a strutture commerciali, è vietato porre in essere comportamenti insistenti finalizzati a chiedere denaro o altra utilità, per qualsivoglia ragione ai passanti. In tale illecita fattispecie rientrano tutte le richieste di denaro, per prestazioni offerte in cambio, rivolte a conducenti e passanti, comunque siano motivate, ivi compreso il rendersi disponibile a portare o scaricare merce, pacchi o borse in cambio di denaro.
- 1.ter E' fatto divieto avvicinarsi ai veicoli in circolazione sulle strade pubbliche o ad uso pubblico al fine di chiedere l'elemosina o offrire servizi quali la pulizia o il lavaggio di vetri o fari o altre parti del veicolo.

2. E' fatto divieto di utilizzare, nella pratica dell'accattonaggio, cuccioli lattanti, cuccioli da svezzare, animali in stato di incuria, denutrizione, in precarie condizioni di salute, in evidente stato di maltrattamento, impossibilitati alla deambulazione o comunque sofferenti per le condizioni ambientali in cui vengono esposti.

3. Le violazioni di cui al comma 1 e 2 comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a €150,00 e l'obbligo di cessare immediatamente l'attività.

4. La violazione di cui ai commi 1bis) e 1 ter) comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 83,00 a € 498,00 e l'obbligo di cessare immediatamente il comportamento in essere.

5. La violazione di cui al comma 2 comporta altresì, fatte salve le responsabilità penali e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge 281/91 e dal presente regolamento, il ricovero dell'animale presso il canile o altre strutture adeguate.

ARTICOLO 47

Artisti di strada

1. Si intendono per artisti di strada coloro che svolgono l'attività su suolo pubblico o ad uso pubblico, senza l'impiego di palcoscenico, di platea e apprezzabili attrezzature, tramite espressioni artistiche di carattere musicale, teatrale, figurativo ed espressivo allo scopo di divertire ed intrattenere i passanti ed il cui compenso è lasciato alla libera offerta dello spettatore (giocolieri, mimi, danzatori, saltimbanchi, cantanti, suonatori, musicisti, ritrattisti, o similari) e conseguentemente non sono soggetti all'autorizzazione di cui all'art. 69 del T.U.L.P.S..

2. Lo svolgimento dell'attività degli artisti di strada è consentito di norma in tutto il territorio comunale. Le presenti attività non possono essere svolte:

a) davanti alle entrate di chiese, edifici di culto negli orari delle funzioni e cimiteri;

b) in prossimità di strutture sanitarie o assistenziali;

c) in prossimità di scuole e biblioteche negli orari di fruizione delle stesse;

d) tra le ore 22:00 e le ore 9:00 fatto salvo manifestazioni pubbliche deliberate dalla Giunta Comunale;

3. La Giunta individua le aree in cui l'attività di artista di strada può svolgersi con strumenti di amplificazione alimentati a batteria e l'utilizzo di timpani o strumenti di percussione;

4. Al di fuori delle aree di cui al comma 4 è vietato l'utilizzo di strumenti di amplificazione comunque alimentati e l'utilizzo di timpani o strumenti di percussione.

5. Il Sindaco con propria ordinanza può stabilire, anche in deroga, gli orari di svolgimento delle attività degli artisti di strada, in considerazione della stagione, del luogo o della particolarità dell'attività.

6. L'esercizio delle attività artistiche di strada non è consentito nelle aree eventualmente individuate da apposito provvedimento della Giunta Comunale.

7. Le violazioni al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo di cessare l'attività. Prima della contestazione della violazione l'agente accertatore diffida il trasgressore a sanare la stessa interrompendo nell'immediatezza il comportamento che l'ha determinata. Qualora il soggetto diffidato non provveda nell'immediatezza, l'agente accertatore contesta la violazione.

ARTICOLO 48

Operatori del proprio ingegno

1. Gli operatori del proprio ingegno sono autorizzati alla vendita di oggetti realizzati personalmente, quali: - disegni, quadri, pitture, ritratti, caricature e simili; - monili, maschere, fiori, giocattoli, soprammobili, chincaglierie o accessori vari; - scritti di propria produzione, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico.

2. Per l'esercizio di dette attività deve essere richiesta la concessione di occupazione suolo pubblico mentre non è necessaria l'autorizzazione commerciale ai sensi delle leggi vigenti.

3. L'esercizio delle attività sopra indicate non è consentito nelle aree eventualmente individuate da apposito provvedimento della Giunta Comunale e comunque secondo le seguenti limitazioni:

a. l'occupazione non deve creare pericolo o intralcio per la sicurezza della circolazione stradale. E' sempre vietata l'occupazione delle corsie di marcia e delle aree destinate alla sosta dei veicoli;

- b. le occupazioni devono garantire uno spazio adeguato per il transito dei pedoni e delle persone con limitata capacità motoria; tale spazio adeguato si quantifica indicativamente in una larghezza pari a 2 metri utili di passaggio per le occupazioni in zone porticate e in ml. 0.90 utili di passaggio per le occupazioni insistenti su marciapiedi;
 - c. le occupazioni sono considerate temporanee e pertanto non sono consentite occupazioni permanenti, ovvero della durata pari ad un anno od oltre;
 - d. le occupazioni, in particolare entro i centri storici, sono autorizzabili solo se ritenute conformi alla tutela del decoro urbano;
4. Non sono considerati operatori del proprio ingegno, e sono quindi soggetti alla disciplina del commercio su aree pubbliche, chi vende od espone alla vendita al dettaglio opere non prodotte personalmente o di tipo seriale.
 5. Non sono considerati operatori del proprio ingegno e quindi non possono essere autorizzati allo svolgimento dell'attività su area pubblica, coloro che speculano sull'altrui credulità o pregiudizio come indovini, cartomanti, chiromanti, giochi di sortilegio, esorcismi e simili.
 6. Le violazioni al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo di cessare l'attività.

ARTICOLO 49

Divieto di campeggio libero

1. In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento, fuori dalle aree appositamente attrezzate ad eccezione delle soste temporanee autorizzate (vedi spettacoli viaggianti); è inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, di effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree appositamente attrezzate.
2. Gli operatori di Polizia Locale sono tenuti a dare immediata esecuzione alla presente disposizione con le modalità più opportune, compresa la rimozione dei veicoli, in modo da assicurare l'allontanamento delle persone e dei veicoli con la massima efficacia e rapidità, richiedendo, se del caso, la collaborazione delle altre Forze di Polizia, ai Servizi Tecnologici e della Manutenzione del Comune e a chiunque legalmente richiesto o tenuto per legge è fatto obbligo di collaborare con la stessa Polizia Locale per l'attuazione di quanto sopra disposto.
3. Per motivate esigenze e per situazioni di emergenza, con apposito provvedimento possono, essere attivati campi di sosta temporanei.
4. Chiunque non ottemperi a quanto sopraindicato soggiace alla sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00 ed a questa consegue, di diritto, l'allontanamento immediato dal territorio comunale delle persone e dei veicoli comunque trasportati ed utilizzati ad abitazione ed ogni altro mezzo in loro possesso e/o la rimozione dei veicoli secondo le modalità previste dell'art. 159 del Codice della Strada avvalendosi delle Ditte private, che hanno in concessione il servizio, le quali provvederanno a tenere il veicolo in custodia.
5. Le spese di intervento, di rimozione e custodia sono a carico del trasgressore.
6. Fatto salvo quanto sopra, chiunque (comprese le soste effettuate dagli spettacoli viaggianti) effettua il campeggio e/o l'attendamento in aree pubbliche, in aree private gravate da servitù di pubblico passaggio e nelle aree private limitatamente a quelle visibili da spazi pubblici o di pubblico passaggio, deve provvedere a mantenerle decorose e curarne la pulizia e la manutenzione.
7. Le violazioni alle disposizioni previste dal comma 6 del presente articolo sopraindicato soggiacciono alla sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

ARTICOLO 50

Bagni

1. Il divieto di balneazione nel fiume e nei torrenti è disposto dal Sindaco con apposita ordinanza.
2. Sono comunque interdetti alla balneazione i bacini ed i canali di irrigazione.
3. E' inoltre vietato camminare sui bordi dei muri di sostegno delle sponde del fiume o dei laghetti, sia naturali che artificiali, nonché delle paratie e simili.

4. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a €150,00 e l'obbligo di sospendere immediatamente l'attività.

ARTICOLO 50 BIS

1. Su tutto il territorio comunale è fatto divieto a chiunque di richiedere informazioni a soggetti che pongano in essere comportamenti diretti in modo non equivoco ad offrire prestazioni sessuali o che per atteggiamento, abbigliamento o altre modalità comportamentali, manifestino comunque l'intenzione di esercitare tale attività. Con le medesime persone è vietato altresì concordare l'acquisizione di prestazioni sessuali a pagamento;
2. Sulle strade del territorio comunale è vietato eseguire manovre pericolose, alla guida di veicoli, o di intralcio alla circolazione stradale al fine di porre in essere i comportamenti descritti al punto 1);
3. Su tutto il territorio comunale è vietato, per i soggetti che esercitano meretricio, mantenere atteggiamento o abbigliamento indecoroso o indecente in relazione al luogo, ovvero mostrare nudità.

Sanzioni:

- a) la violazione prevista al punto 2) comporta l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992, (Nuovo Codice della Strada), Titolo V;
- b) le violazioni previste ai sopra riportati punti 1) e 3), ferma restando l'eventuale applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, prevedono, ai sensi del secondo comma dell'art. 16 della Legge 24/11/1981 n. 689 come modificato dall'art. 6-bis della Legge 26/07/2008 n. 125, in deroga all'art. 7 bis del Decreto Lgs. 267/2000 e successive modificazioni una sanzione amministrativa pecuniaria in misura fissa definita in € 400,00;
- c) in alternativa all'assoggettamento alla sanzione stabilita nel presente regolamento ed anche in coerenza con il dettato normativo, le persone dedite alla prostituzione, vittime di violenza o di sfruttamento ovvero in stato di particolare disagio, potranno essere avviate a programmi di sostegno socio sanitario e reinserimento psicologico attivi sul territorio comunale e/o dell'Unione del Sorbara.

Qualunque fatto o atto ritenuto rilevante ai fini fiscali, riscontrato dall'agente accertatore, nell'ambito dell'attività di controllo e/o di accertamento di cui al presente regolamento, sarà portato a conoscenza – a cura dell'organo cui appartiene l'agente accertatore – unitamente alla copia del verbale di accertamento, qualora contestato, all'Agenzia delle Entrate (Direzione Provinciale di Modena, Ufficio Controlli) nonché al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Modena, al fine di consentire la valutazione, da parte di tali organi, in merito agli accertamenti fiscali di competenza.

ARTICOLO 51

Pubblicità effettuata mediante la sosta dei veicoli

1. Fermo restando quanto previsto dal vigente Codice della Strada, è vietata la pubblicità effettuata mediante la sosta dei veicoli di cui all'art.54, lett. g) del D.Lgs. 285/92 e art. 203, comma II, lettera q) del D.P.R. n. 495/92, e dei veicoli di cui all'art. 56 comma 2 lett. d), anche se privi di targa, in spazi aperti all'uso pubblico o privati visibili da luoghi pubblici. Su detti veicoli in sosta la pubblicità dovrà essere rimossa ovvero coperta in modo tale che sia privata di efficacia quando la sosta si protragga per un periodo superiore alle ore due;
2. La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 250,00 a €1.500,00 (ART. 24 del D.L.G.S.N. 507 DEL 15/11/1993)
3. Nel caso in cui non sia possibile individuare l'autore delle violazioni di cui al presente articolo, alla stessa sanzione amministrativa è soggetto chi utilizza gli spazi pubblicitari.

ARTICOLO 52

Contrassegni del Comune

1. E' vietato usare lo stemma del comune, nonché la denominazione ed il logo di uffici e servizi comunali, per contraddistinguere esercizi industriali, commerciali o imprese di qualsiasi genere che non siano in gestione diretta all'Amministrazione comunale o previo accordo con la stessa.
2. La violazione di cui al comma precedente, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche, comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

TITOLO 9: SANZIONI

ARTICOLO 53

Sanzioni amministrative

1. La violazione alle norme contenute nel presente Regolamento comporta, ai sensi della L.24/11/1981 n. 689 e successive modificazioni, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie indicate nei singoli articoli.
2. Quando le norme del presente Regolamento dispongono che oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria vi sia l'obbligo di cessare un'attività e\o un comportamento o la rimessa in pristino dei luoghi, ne deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione.
3. Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei termini indicati dal verbale di accertamento o dalla sua notificazione. L'esecuzione avviene sotto il controllo dell'Ufficio o Comando da cui dipende l'agente accertatore.
4. Quando il trasgressore non esegue il suo obbligo, in applicazione e nei termini di cui al comma 3, si provvede d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso. In tal caso le spese, eventualmente sostenute per l'esecuzione, sono a carico del trasgressore e all'obbligato in solido.
5. Per i comportamenti per i quali non è stata espressamente indicata dal presente regolamento una sanzione e che non costituiscono violazione di norma speciale è prevista una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.

TITOLO 10: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 54

Abrogazioni di norme

Vengono abrogate le seguenti norme:

- Regolamento Comunale di Polizia Urbana approvato dalla G.P.A. in data 7/09/1899 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Articoli 210 e 211 del Regolamento comunale di Igiene veterinaria adottato con Delibera del Consiglio Comunale n° 8 del 10.1.1991 e successive modifiche;
- Regolamento Comunale per l'utilizzo del verde pubblico e del parco di Villa Sorra, approvato con delibera del Consiglio Comunale N° 178 del 26.7.1996 e successive modifiche, fatta eccezione della parte relativa al Parco di Villa Sorra;
- Ordinanza sindacale n° 1461 – Prot. 35.339 del 23.10.1990, relativamente al divieto di mantenere acceso il motore dei veicoli quando i veicoli stessi non siano in marcia;
- Ordinanza sindacale n° 91 – Prot. 11.847 del 27.5.1996, relativamente alla pulizia dei fossi;
- Ordinanza sindacale N. 37 – Prot. 11.773 del 31/05/2001 sull'impiego dei dispositivi denominati "cannoncini spaventapasseri";
- Regolamento Comunale sulla disciplina delle attività rumorose approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 236 del 30.10.1998;
- Ordinanza sindacale n° 36 – Prot. 3216 del 23/02/1998 sulla detenzione dei cani.

ARTICOLO 55

Entrata in vigore

Il presente Regolamento di Polizia Urbana entra in vigore il 1° Settembre 2002.

ARTICOLO 56

Norma finale

Eventuali modifiche nelle materie oggetto del presente Regolamento, disposte con atti di legislazione aventi carattere nazionale o Regionale, si devono intendere recepite in modo automatico.